

SCHEMA ACCORDO DI COLLABORAZIONE

EX ART. 15 L. 7/8/1990 N. 241

TRA

- **La Regione Lazio** con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, Codice Fiscale 80143490581, nella persona, domiciliato per la carica presso la sede regionale;

E

- **L’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali – AGENAS** (di seguito anche Agenzia), con sede in Roma, Via Puglie n. 23, C.F/P.IVA 97113690586, nella persona del Presidente f.f. del Consiglio di Amministrazione domiciliato per la carica presso la sede dell’Agenzia ed avente i poteri per il presente atto ai sensi dell’art. 8, comma 10 dello Statuto;

di seguito anche “le Parti”;

PREMESSE

Visto l’art. 15 (Accordi fra le Pubbliche Amministrazioni) della legge 241/90 il quale prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Visto il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421” e ss.mm.ii.;

Vista la DGR n. del con la quale la Giunta regionale ha approvato lo schema di Accordo di collaborazione tra Regione Lazio e l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali – AGENAS finalizzato al supporto tecnico-operativo per il potenziamento del Sistema sanitario regionale in ambito organizzativo, gestionale, economico, finanziario e contabile e per il miglioramento dei Livelli essenziali di assistenza;

Atteso che la Regione Lazio, per le suddette finalità, *“riconosce il rimborso delle spese sostenute a AGENAS per lo svolgimento delle attività dedotte nell’Accordo di collaborazione. Nell’Accordo sono disciplinate tempistiche e modalità di trasferimento dei fondi e di rendicontazione delle spese sostenute”*;

Vista la Delibera del Consiglio d’Amministrazione di Agenas n..... del..... 2025, che approva lo schema di accordo di collaborazione e dà mandato al Presidente f.f. di procedere alla sua sottoscrizione;

Preso atto che l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (di seguito AGENAS):

- è stata istituita dall’articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 (Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modificazioni, ai sensi del quale l’Agenzia è dotata di personalità giuridica ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero della sanità, *“con compiti di supporto delle attività regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini e di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse personali e materiali e nelle forniture, di trasferimento dell’innovazione e delle sperimentazioni in materia sanitaria”*;

- ha assunto la sua attuale denominazione di “Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali”, quale organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale che svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) e successive modificazioni;

- è un Ente pubblico non economico di rilievo nazionale e organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), ai sensi dell’articolo 2 dello Statuto dell’Agenzia, e svolge attività di ricerca, consulenza, formazione e supporto nei confronti del Ministro della salute, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;

- assicura, inoltre, la propria collaborazione tecnico-operativa alle Regioni e alle singole aziende sanitarie in ambito organizzativo, gestionale, economico, finanziario e contabile, in tema di efficacia degli interventi sanitari, nonché di qualità, sicurezza e umanizzazione delle cure, ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto dell’Agenzia;

Visti, altresì:

- il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, recante "Completamento del riordino dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

- il Decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 rubricato “Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell’articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69”;

- il Decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante “Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 “che ha disposto, agli artt. 17, 18 e 19, il riordino dell’Agenzia;
- il Decreto-Legge 13 settembre 2012, n. 158 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, convertito, con modificazioni, in Legge 8 novembre 2012, n. 189, che dispone, tra l’altro, il riordino dell’assistenza territoriale;
- il Decreto del Ministero della Salute n. 70 del 2 aprile 2015 rubricato “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera”;
- il Patto per la Salute, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 18 dicembre 2019, rep. n. 209/CSR;
- il decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali) che, all’articolo 42, comma 2, ha affidato ad AGENAS il compito di collaborare all’azione di potenziamento della rete di assistenza ospedaliera e territoriale, al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all’emergenza epidemiologica;
- il Decreto Legislativo 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- VISTO il Decreto del Ministro della Salute del 26 giugno 2023, con il quale è stato approvato lo Statuto di Agenas, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, come pubblicato *per relationem* nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 163 del 14 luglio 2023 ed in particolare l’art. 4, comma 2, che individua quale obiettivo prioritario dell’Agenzia lo svolgimento di attività di supporto tecnico-operativo alle politiche statali e regionali di governo del sistema sanitario, all’organizzazione dei servizi e delle prestazioni assistenziali;
- tenuto conto che il citato Statuto dell’Agenzia all’art. 5 prevede che “(...) *Per l’esercizio delle funzioni e l’espletamento dei compiti di cui al presente statuto. L’Agenzia utilizza i finanziamenti istituzionali, nonché entrate proprie, e può stipulare convenzioni, con Ministeri, Regioni, Organismi, Università, ed altri Enti pubblici e privati*”;
- il decreto legge 27 gennaio 2022 n. 4 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il

contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico) che, all'articolo 21, comma 1 lettera u), convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, ha assegnato ad AGENAS il ruolo di Agenzia nazionale per la sanità digitale (ASD), con l'obiettivo di assicurare il potenziamento della digitalizzazione dei servizi e dei processi in sanità;

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e, in particolare, la Missione 6 "Salute", Componente 1 Definizione di standard strutturali, organizzativi e tecnologici omogenei per l'assistenza territoriale e il sistema di prevenzione salute ambiente e clima e l'identificazione delle strutture ad essa deputate, che intende perseguire una nuova strategia sanitaria, sostenuta dalla definizione di un adeguato assetto istituzionale ed organizzativo; PNRR e la sottoscrizione dei contratti istituzionali di sviluppo (CIS) tra il Ministero della Salute e ciascuna Regione e Provincia Autonoma;

- il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 23 maggio 2022, n. 77 rubricato "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale" che:

a) prevede un nuovo modello organizzativo per la rete di assistenza primaria;

b) introduce un sistema di governance territoriale orientato a garantire assistenza di prossimità e ispirato a modelli ad alta integrazione tra setting (prevenzione, ospedale, territorio, ambiti territoriali...), tra reti clinico assistenziali e tra famiglie professionali, anche attraverso l'integrazione tra il servizio sociale e quello sanitario e riconoscendo il ruolo del terzo settore;

c) disegna un nuovo assetto istituzionale per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico;

Considerati gli indirizzi della Conferenza Unificata per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, espressi ai sensi dell'art. 9, co. 2, lett. g), del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (Rep Atti n. 662/C.U. del 19 giugno 2003), ai sensi dei quali, nell'ambito della determinazione delle politiche di auto-coordinamento delle Regioni, particolare rilevanza assume l'affinamento degli strumenti di rilevazione, analisi e valutazione dei dati complessivi sul funzionamento e sulla qualità dei servizi sanitari ed il contributo, sul piano tecnico e scientifico, alla definizione di progetti, programmi e interventi migliorativi di interesse generale da parte dell'Agenzia;

Richiamati, in particolare, gli indirizzi della Conferenza Unificata per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, espressi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Rep. atti n. 73/C.U. del 20 settembre 2007) in particolare con riferimento all'attività di supporto alle Regioni in materia di innovazioni significative per quanti riguarda la razionalizzazione e la qualificazione

delle attività del SSN anche al fine di favorire la diffusione nazionale, regionale e locale dei modelli che abbiano dato buoni risultati;

Considerato che l’Agenzia è un ente pubblico non economico, nazionale che svolge una funzione di supporto tecnico e operativo alle politiche di governo dei servizi sanitari di Stato e Regioni, attraverso attività di ricerca, monitoraggio, valutazione, formazione e innovazione;

Considerato che AGENAS ha sviluppato una metodologia di analisi della mobilità sanitaria per l’individuazione delle principali determinanti di fuga e ha messo a punto, per il miglioramento della mobilità sanitaria delle regioni con alta mobilità passiva, un set di indicatori di monitoraggio che rappresentano lo strumento attraverso il quale i decisori politici possono conoscere le condizioni iniziali del fenomeno, identificare le eventuali criticità in relazione al soddisfacimento dei fabbisogni di salute dei propri cittadini, individuare gli ambiti che necessitano di azioni correttive e quantificare gli obiettivi ragionevolmente perseguibili in un definito ambito temporale;

Dato atto che la DGR..... richiamata, stabilisce che la Regione Lazio è autorizzata a stipulare un atto convenzionale di collaborazione, della durata di un anno prorogabile per pari durata, con l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, *“al fine di potenziare e rafforzare il Sistema sanitario regionale in ambito organizzativo, gestionale, economico, finanziario e contabile, e di migliorare ulteriormente i risultati del monitoraggio dei Livelli essenziali di assistenza”*;

Dato atto che il decreto del 12 marzo 2019 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell’assistenza sanitaria), ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell’articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133), ha istituito il nuovo Sistema di garanzia (NSG) dei Livelli essenziali di assistenza (LEA);

Considerato che la Regione Lazio, in attuazione della citata DGR..... è autorizzata ed ha l’esigenza di sottoscrivere apposito Accordo di collaborazione con l’AGENAS al fine di potenziare e rafforzare il Servizio Sanitario Regionale, in ambito organizzativo, gestionale, economico, finanziario e contabile, in tema di efficacia degli interventi sanitari, e di migliorare ulteriormente i risultati del monitoraggio calcolati con il predetto Sistema di garanzia ai sensi del D.M. 12.03.2019;

Visto l’art. 7 comma 4 del d.lgs. 36/2023, secondo cui “La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell’ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
- b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
- c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
- d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.”;

Considerato, pertanto, che il fine che si intende perseguire è un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e vantaggio della collettività e che dall'accordo che viene sancito tra l'Agenzia e la Regione discende una reale divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali e che pertanto entrambe le Amministrazioni forniranno un proprio contributo;

Considerato, altresì, che le movimentazioni finanziarie relative all'effettivo svolgimento delle attività progettuali si configurano solo come ristoro delle spese effettivamente sostenute per le attività svolte, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;

Ritenuto, pertanto, opportuno, per quanto sopra, procedere alla stipulazione di un Accordo di collaborazione tra le Parti e che si rende necessario disciplinare gli aspetti operativi e organizzativi della collaborazione in oggetto;

Tutto ciò premesso, tra le parti contraenti si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1
(PREMESSE)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione e si intendono integralmente richiamati.
2. Le modalità di attuazione e realizzazione del presente accordo sono disciplinate come segue.

Articolo 2
(OGGETTO)

1. Con il presente atto le Parti si impegnano, anche mediante specifici progetti di ricerca, a collaborare per la valutazione dello stato di attuazione delle linee programmatiche della Giunta regionale in materia di salute e servizi sanitari formulando proposte di riorganizzazione dell'offerta sanitaria, al fine di adeguarla a quanto previsto dai D.M. 70/2015 e D.M. n. 77/2022 e di meglio corrispondere all'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza e ai relativi indicatori del NSG. Tali analisi e proposte riguarderanno l'ambito della mobilità sanitaria e della rete ospedaliera in particolare:

1. analisi del fenomeno della mobilità sanitaria verso altre regioni, con l'obiettivo di ridurla, attraverso una valutazione dettagliata delle dinamiche e delle determinanti, valorizzando le strutture regionali
 2. valutazione dell'attuale modello di offerta anche alla luce dei volumi di mobilità passiva e ridefinizione dell'organizzazione della rete ospedaliera generale e delle reti cliniche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
 3. valorizzazione delle eccellenze della rete offerta della Regione Lazio sulla base dell'analisi della mobilità attiva.
2. Le Parti potranno individuare ulteriori tematiche, rispetto alle quali potranno concordare la realizzazione di ulteriori attività, anche di studio e ricerca, da definirsi mediante accordi integrativi del presente Accordo.
3. Le Parti concordano che il prodotto delle attività dell'Accordo si realizza come declinato nel Programma delle attività di cui all'art. 5, comma 4.
4. La Regione si impegna a collaborare fornendo all'Agenzia i dati di attività/produzione dei flussi informativi relativi alle attività in oggetto, garantendo in ogni caso la trasmissione di dati in forma anonima.
5. Le Parti concordano che le modalità di realizzazione degli obiettivi e attività di cui ai precedenti commi 1 e 2 vengono realizzati mediante il Programma delle attività di cui al successivo art. 5, comma 4.

Articolo 3

(RISORSE FINANZIARIE)

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente Accordo sono svolte senza alcun utile e non comportano alcun onere, se non il rimborso, da parte della Regione Lazio delle spese sostenute, rendicontate e documentate da AGENAS per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 del presente atto. La Regione Lazio attribuisce in favore dell'Agenzia, per l'intera durata della collaborazione, di cui all'art. 8, un rimborso spese complessivamente pari ad un massimo di € 30.000 (trentamila) annui. Il rimborso avverrà a seguito di trasmissione della rendicontazione delle spese sostenute.

3. L'Agenzia provvede a inviare alla Regione Lazio un documento per la formale richiesta del pagamento corredato dalla relativa nota di pagamento. Il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente infruttifero presso la Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato n. 150983 codice IBAN IT57R0100004306TU0000016529, intestato all'Agenzia.
4. L'Agenzia partecipa agli oneri derivanti dal presente accordo di collaborazione mediante la messa a disposizione di proprie risorse umane e strumentali, nonché del proprio know how relativo agli ambiti cui si riferisce il presente accordo.
5. È in ogni caso esclusa ogni remunerazione di utili.

Articolo 4

(MODALITA' DI REALIZZAZIONE)

1. Le attività oggetto del presente atto saranno realizzate dalle Parti attraverso l'impiego di risorse professionali esperte, in possesso di requisiti di professionalità specifiche, da utilizzare per le attività di supporto. Le Parti si obbligano ad eseguire le attività oggetto del presente Accordo secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le condizioni, le modalità e i termini concordati tra le Parti stesse.
2. Le Parti garantiscono di essere in regola con gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica e che il personale impiegato si uniforma ai regolamenti disciplinari di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
3. La Regione Lazio si impegna, altresì, a mettere a disposizione ogni documentazione ed informazione necessaria, nonché i beni strumentali e logistici, preventivamente concordati, ritenuti idonei alla migliore riuscita del presente accordo.
4. L'Agenzia e la Regione Lazio potranno congiuntamente utilizzare i risultati dell'attività di collaborazione ai fini scientifici.

Articolo 5

(COORDINATORI, REFERENTI E PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ)

1. L'Agenzia indica quale responsabile delle attività oggetto del presente accordo la dott.ssa Maria Pia Randazzo.

2. La Regione Lazio indica quale coordinatore per le attività da svolgere
3. L’Agenzia e la Regione Lazio si riservano il diritto di identificare altri referenti rispetto a quelli indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. I coordinatori di cui ai precedenti commi 1 e 2, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, elaborano il *Programma delle attività* che definisce le priorità di intervento e il relativo cronoprogramma e viene approvato mediante scambio di note tra le Parti.
5. Al programma di cui al comma 4 possono essere proposte modifiche che saranno approvate dalle Parti mediante scambio di note tra i coordinatori.
6. I coordinatori possono concordare, con scambio di note o in apposite riunioni come risultante dai relativi verbali, gli aspetti attuativi della collaborazione oggetto della presente collaborazione.

Articolo 6

(RISORSE UMANE PER L’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’)

1. Fermo restando quanto già indicato nell’articolo 3, per l’esecuzione delle attività oggetto del presente accordo l’Agenzia, nel rispetto della vigente normativa in materia di lavoro, di sicurezza, di previdenza e assistenza, può avvalersi, oltre che del proprio personale in organico, di personale da assumere con rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo determinato e dell’apporto professionale di esperti e professionisti esterni, ai sensi dell’articolo 9 del vigente Regolamento di amministrazione e del personale.
2. Le Parti si impegnano ad utilizzare, ogniqualvolta ciò sia possibile ai fini degli obiettivi del presente accordo, strumenti telematici di lavoro.

Articolo 7

(RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

1. Le Parti hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione della presente collaborazione o comunque in relazione ad essa, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo, per la durata dell’Accordo stesso.
2. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del

loro ufficio, durante l'esecuzione del presente Accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.

3. Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 “*Regolamento generale sulla protezione dei dati*” (di seguito anche “GDPR”) e del D.lgs. n. 196/2003, come da ultimo modificato con il D.lgs. n. 101/2018, al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione del presente accordo. Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari, secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'art. 5 del GDPR.

4. Compatibilmente alla natura dell'accordo ed alla tipologia dei dati in relazione alla natura delle Parti, ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra Parte (es. dati anagrafici, dati di contatti, nominativi, indirizzo, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui all'articolo 1, saranno trattati dall'altra Parte per finalità strettamente funzionali all'instaurazione e all'esecuzione della collaborazione.

5. Per l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, il titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia stessa e il Responsabile della protezione dei dati (RPD) di AGENAS è contattabile presso la sede legale dell'Agenzia medesima in Via Puglie n. 23, 00187 Roma, e-mail: responsabileprotezionedati@agenas.it.

Per la Regione, il titolare del trattamento dei dati personali, è la Regione stessa e il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è la Società Liguria Digitale S.p.A. nella persona dell'Avv. Salvatore Coppola domiciliato per la carica presso la Regione Lazio e-mail: dpo@regione.lazio.it.

Articolo 8

(DURATA, PROROGA, RINNOVO, REVISIONE)

1. Il presente accordo ha una durata di 12 mesi a decorrere dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell'originale dell'atto munito di firma digitale, ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.

2. Le Parti possono, a seguito di accordo scritto tra le stesse e per motivate esigenze di pubblico interesse, rinnovare il presente accordo o procedere alla proroga del termine conclusivo inizialmente stabilito per un ulteriore anno o per altro periodo ritenuto opportuno.

3. Qualora sopraggiungano nuovi motivi di interesse pubblico o nuove disposizioni normative, le Parti possono, ai fini della conservazione dell'atto e sempre in forma scritta, revisionare i contenuti oggettivi del Presente Accordo per renderli conformi al mutato assetto.

Articolo 9

(RINVIO)

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, il sotteso rapporto convenzionale è regolato dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, dalla vigente legislazione e dalle direttive nazionali e regionali, laddove applicabili.

Articolo 10

(CLAUSOLE VESSATORIE)

Le parti si danno atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione del presente atto è stata debitamente redatta, compresa ed accettata da ciascuna parte come risultato di giuste e reciproche negoziazioni; pertanto, non sono applicabili gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Articolo 11

(CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE)

Le parti convengono di risolvere in via bonaria qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente accordo. Nel caso in cui fosse impossibile addivenire ad una soluzione bonaria, la controversia sarà devoluta al foro territorialmente competente.

Articolo 12

(DISPOSIZIONI FISCALI)

1. L'imposta di bollo, ai sensi art. 3, lett. a), D.P.R. n. 642 del 1972, come modificato dall'art. 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, è assolta da Agenas mediante contrassegno rilasciato dall'intermediario dell'Agenzia delle Entrate.

2. Nel presente atto, al fine di comprovare l'assolvimento dell'imposta di bollo da parte dell'Agenzia, si indicano i codici numerici di 14 cifre dei contrassegni utilizzati:

3. Il presente atto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DPR n. 131/1986 e le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Letto, accettato e sottoscritto digitalmente,

Per la Regione Lazio

Per l' Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Il Presidente ff

Ass. Manuela Lanzarin